

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 779

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BISCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1992

---

Riforma dell'amministrazione scolastica

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Nella storia dell'amministrazione pubblica in Italia, le proposte di riforma del governo della scuola tornano, ad intervalli più o meno lunghi, a provocare lunghi dibattiti e dispute accese. Non è questo il luogo per ripercorrere la lunga serie, dal 1945 ad oggi, delle occasioni perdute, degli appuntamenti mancati, delle inerzie volute e no; e neppure l'elenco dei pochi e scarsamente significativi ritocchi apportati in quasi mezzo secolo all'organizzazione amministrativa della scuola. Fin dagli esordi della storia nazionale unitaria, il dibattito sul governo della scuola si incentrò su di una questione ininterrotta e inconclusa: la bipolarità accentramento/decentramento, centralismo/autonomia. Già nel momento in cui l'incipiente vita unitaria nazionale e la formazione etico-politica della classe dirigente spingevano a normative uniformi (e quindi ad amministrazione centralistica), il ministro Francesco De Sanctis presentava un progetto di riforma dell'amministrazione scolastica (22 dicembre 1861) che, nella volontà di realizzare un pur cauto «discentramento amministrativo», manifestava *ab initio* la necessità di comporre in positivo e fecondo equilibrio le esigenze dell'organizzazione amministrativa e quelle di autonomia e di libertà della scuola militante.

Non si concede nulla all'enfasi o all'eccesso se si afferma che il problema posto in quegli anni lontani è rimasto sostanzialmente irrisolto: considerazione che può essere temperata solo dalla constatazione doverosamente obiettiva che le novità e i mutamenti di qualche rilievo intervenuti negli ultimi decenni contribuiscono a sollecitare, e quasi ad imporre, la conclusione positiva di un lungo travaglio intellettuale e politico.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, nonostante recenti distacchi - e le conseguenti istituzioni dei Ministeri per i beni culturali e ambientali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - e il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale, è oggi il risultato di un progressivo, enorme sovradimensionamento organizzativo e burocratico. Nel Ministero della pubblica istruzione in cui lavora la metà dei dipendenti statali, caratterizzato, quindi, da «una dilatazione organizzativa di fatto... in alcuni casi totalmente diversa da quella di diritto», sopravvive «un insieme di ripartizioni (Direzioni generali) per ordini e gradi di scuola, che risponde al concetto dell'organizzazione a piramide, per cui ogni categoria ha un suo referente ministeriale, che la governa (concetto superato dalle dimensioni stesse, che rendono impossibile questo governo centrale, oltre che dall'affermarsi di valori costituzionalmente garantiti come quello della libertà di insegnamento)» (S. Cassese).

Dalla compresenza di sovraffollamento burocratico e di separatezza dei compiti derivano, da una parte le difficoltà di raccordi interni, non esercitati in una prassi continua ma limitati a saltuarie evenienze (in proposito, la razionalizzazione delle istituzioni scolastiche - sancita peraltro in modo assai generico dal decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, cui non sono seguiti necessari criteri di applicazione - ha confermato l'incomunicabilità delle «stanze separate» delle Direzioni generali), dall'altra una foltissima e pressochè inestricabile giungla di ordinanze e circolari che, se originata anche dal ridotto numero di ancoraggi legislativi di indirizzo e di quadro generali,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non ha riscontri in nessun altro luogo del sistema amministrativo italiano.

L'ipertrofia centralistica ha indotto, nell'ultimo ventennio, ad operazioni di «accollo di compiti» alle strutture periferiche, cioè ai provveditorati agli studi. Ma, lungi dal poter parlare, al riguardo, di policentrismo, è possibile affermare che i trasferimenti di competenza non hanno rappresentato un primo passo in direzione di un serio e concreto decentramento nè hanno prodotto un alleggerimento del sovrappeso burocratico dell'amministrazione centrale. A conferma dell'invariante *habitus* mentale accentratore, è da ricordare l'occasione mancata di un riordinamento delle competenze anche nell'amministrazione periferica, a seguito della istituzione nel 1967 delle sovrintendenze scolastiche regionali. Una più equilibrata distribuzione di attribuzioni in materia di gestione del personale direttivo e docente tra sovrintendenze e provveditorati avrebbe certamente consentito un più spedito funzionamento della macchina amministrativa: che, invece di adeguare il suo ritmo alla rapida scolarizzazione di massa, non riesce a camminare, come argutamente notava il ministro Francesco De Sanctis, «per sopraccarico e complicazione di ruote».

3. La parabola del centralismo burocratico scolastico, ormai ridotto a resistenza inerziale, è oggi accentuata dal processo di autonomia delle unità scolastiche, messo in moto dalla istituzione degli organi collegiali e dal consolidamento nel sistema degli enti locali delle attribuzioni del governo del territorio. Cosicché il malessere in cui versa la scuola italiana è causato da una situazione schizofrenica: la convinzione generalmente acquisita che solo l'autonomia delle unità scolastiche (vale a dire la possibilità per ogni singola scuola di realizzare un progetto di istruzione, di educazione e di cultura elaborato in relazione alle esigenze della comunità territoriale) può restituire linfa vitale all'anchilosato sistema scolastico italiano, non riesce a trovare un varco purchessia sul piano legislativo; e la necessità di integrare i servizi territoriali a

sostegno dell'attività didattica, al fine di evitare dispersione di risorse economiche e dissipazione di energie umane, non raggiunge esiti positivi diffusi per l'assoluta carenza di coordinamento tra l'amministrazione scolastica e gli enti locali.

Il presente disegno di legge è inteso a ridisegnare, rispetto alle indicate novità del sistema scolastico, l'organizzazione amministrativa centrale e periferica.

Se è ormai generalmente condiviso l'orientamento di «spogliare l'apparato centrale di compiti gestionali, attribuendogli funzioni di determinazione di *standards* e di *guidelines* e funzioni di valutazione e di *audit*» e nel contempo di «attribuire agli istituti scolastici autonomia non soltanto didattica, organizzativa ed amministrativa ma anche contabile...» (S. Cassese), restano due questioni da affrontare e risolvere con attenzione e senza pregiudiziali di tipo «ideologico»:

a) l'autonomia delle unità scolastiche deve estendersi anche alla possibilità di reperimento di risorse finanziarie esterne, pubbliche e private, ed alla scelta e al reclutamento del personale?

b) quale forma organizzativa deve assumere il necessario raccordo tra le unità scolastiche, e in quale ambito territoriale?

Risposte pertinenti a questi interrogativi si ravvisano nelle conclusioni della Conferenza Nazionale sulla scuola (si vedano in particolare, quelle della 1<sup>a</sup> Commissione: *Il governo della scuola - I soggetti istituzionali*):

sul punto a): il modello aziendalistico-privatistico non può applicarsi alla scuola, perchè essa, nel suo interagire con il contesto esterno, ivi compreso il mondo della produzione, non può costituire struttura di concorrenza con altre in una attività di mercato, col rischio di profonde alterazioni delle motivazioni della sua formazione storica e culturale e di eccessivi squilibri di livello tra zone con diverso sviluppo economico. Osservazione che investe anche l'ipotesi del reclutamento del personale docente, cui è da aggiungere la non difficile previsione di ulteriori tensioni e squilibri a seguito di spinte localistico-sindacali;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sul punto *b*): il coordinamento, il sostegno, il collegamento, necessari alle unità scolastiche per corrispondere, nella misura più puntuale possibile, alla domanda di scuola; la vigilanza amministrativo-contabile; il contenzioso, e alcune altre tradizionali competenze, postulano di necessità la presenza e la funzione di un livello amministrativo intermedio. L'ambito territoriale, in cui l'indirizzo e la programmazione elaborati in sede centrale possono essere opportunamente configurati e trasposti, non può essere che quello «regionale», come il più rispondente all'adeguamento dell'amministrazione scolastica all'organizzazione statale e il più idoneo a realizzare l'indispensabile raccordo con la programmazione degli interventi territoriali della regione.

4. L'organizzazione dell'amministrazione centrale finalizzata al sostegno dei compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione spettanti al Ministro viene a configurarsi - in antitesi con la situazione attuale - in senso «orizzontale», in una struttura, cioè, unitaria e coesa, e solo ramificata per tematiche. Il modulo organizzativo che ne risulta è il «dipartimento», le cui funzioni primarie si articolano in strutture operative (servizi) di compiti e impegni più ordinari (articolo 1).

Altro segno di novità rispetto all'ordinamento attuale è rappresentato, nel presente disegno di legge, dall'organizzazione dell'amministrazione scolastica a livello regionale.

Ai dipartimenti scolastici regionali (cui sono preposti - come nell'amministrazione centrale - dirigenti generali) sono attribuiti compiti di coordinamento generale degli uffici (provveditorati agli studi) e dei servizi operanti nella regione e funzioni di particolare rilievo, quali il raccordo tra competenze statali e competenze regionali, la programmazione delle tipologie scolastiche nel territorio, la collaborazione con gli uffici e gli enti operanti in ambito regionale nel versante scolastico ed educativo (articolo 2, commi 1, 2, 3). Significativi momenti di lavoro collegiale sono da ravvisare nel

comitato di programmazione e nel nucleo di coordinamento della funzione ispettiva tecnica e per la valutazione del rendimento dei processi scolastici (articolo 2, comma 4).

In ambito provinciale l'amministrazione scolastica è costituita dai provveditorati agli studi, con l'eccezione della provincia-capoluogo di regione in cui i compiti dell'ufficio scolastico provinciale rientrano nelle attribuzioni del dipartimento scolastico regionale.

L'impianto organizzativo dell'amministrazione periferica - dipartimenti regionali e provveditorati agli studi - assume sostanza di novità con la previsione dell'autonomia di bilancio, fondata sulla programmazione dei fabbisogni negli ambiti territoriali di competenza, e disciplinata da apposito regolamento da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro.

L'articolo 4 è inteso a introdurre e definire «l'autonomia delle unità scolastiche» - vera e propria «chiave di volta» del nuovo sistema - sia nel campo dell'organizzazione didattica (modifiche dei programmi e degli orari, introduzione di nuovi insegnamenti, eventuali moduli diversi da quello della sezione e della classe) sia in quello amministrativo e di bilancio.

Gli articoli 5, 6 e 7 e le tabelle A e B concernono le dotazioni organiche e i livelli del personale dirigenziale e non, con indicazioni particolari (l'utilizzazione di esperti esterni e dei relativi limiti economici e amministrativi) e criteri di organizzazione interna di dipartimenti, uffici e servizi ispirati ad esigenze di flessibilità in relazione all'evoluzione dei compiti da svolgere e degli obiettivi da conseguire, e di modalità del coordinamento interno ai tre momenti dell'attività amministrativa.

\* \* \*

L'elaborazione del presente disegno di legge ha assunto come fonti e documenti di costante riferimento il dibattito e le conclusioni della Conferenza Nazionale sulla scuola (Roma, 30 gennaio-3 febbraio 1990 - *Atti*, Sciascia editore 1990) e la conseguente articolata proposta redatta dal «gruppo di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lavoro per lo studio delle problematiche inerenti al riordinamento dell'amministrazione scolastica», composto da dirigenti centrali e periferici e presieduto dal sottosegretario Savino Melillo (gennaio 1991): due momenti di attenta riflessione sulle prospettive della scuola - l'uno, di varia e corale espressione; l'altro, di approfondimento e di messa a punto tecnico-giuridica - ai quali il proponente ha avuto modo di partecipare e collaborare.

In sintesi, l'obiettivo precipuo, che il disegno di legge si propone, è quello di fissare in ordinata misura le premesse e le linee di un nuovo sistema della scuola italiana che non può non avere nella riforma dell'amministrazione il suo *pruus* logico e cronologico: nella convinzione, maturata in una lunga esperienza, che senza di essa ogni altra riforma della scuola rischia di rivelarsi fallace e illusoria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata in dipartimenti.

2. I dipartimenti sono strutture organizzative di sostegno ai compiti di indirizzo, di coordinamento e di programmazione propri del Ministro della pubblica istruzione e sono preposti alle seguenti aree di attività funzionale, in ordine alle quali svolgono altresì compito di gestione:

a) coordinamento generale; programmazione delle risorse e bilancio; organizzazione e funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative e programmazione della loro distribuzione sul territorio;

b) ordinamenti scolastici, promozione dell'innovazione e processi di valutazione e di verifica della qualità dei risultati del sistema scolastico nazionale;

c) politiche giovanili, diritto allo studio, integrazione scolastica, orientamento e pari opportunità;

d) politica scolastica italiana all'estero, scambi culturali, relazioni internazionali e politiche comunitarie;

e) ordinamenti e politica del personale e relazioni sindacali;

f) gestione del sistema per il trattamento automatico delle informazioni e degli uffici statistici e di documentazione.

3. I dipartimenti sono internamente articolati in servizi. In particolare, saranno istituiti tra gli altri, i seguenti servizi:

a) nell'ambito del dipartimento preposto all'area funzionale del coordinamento generale, della programmazione delle risorse e del bilancio, dell'organizzazione e del funzionamento della rete scolastica e delle istituzioni educative, un servizio per la gestione degli affari generali e per l'organizzazione degli uffici; un servizio per la vigilanza amministrativo-contabile su uffici

ed enti; un servizio per gli affari legali ed il contenzioso;

a) nell'ambito del dipartimento preposto all'area funzionale dell'ordinamento scolastico, della promozione dell'innovazione e dei processi di valutazione e verifica della qualità e dei risultati del sistema scolastico nazionale, un servizio per il coordinamento della funzione ispettiva tecnica; un servizio per la gestione delle competenze ministeriali in materia di alunni, scrutini ed esami; un servizio per l'istruzione artistica;

b) nell'ambito del dipartimento preposto all'area funzionale dell'ordinamento e politica del personale e delle relazioni sindacali, un servizio per la gestione delle competenze ministeriali in materia di personale della scuola e delle istituzioni educative; un servizio per la gestione delle competenze ministeriali in materia di personale degli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica; un servizio per le relazioni sindacali.

4. Altri servizi, nell'ambito dei dipartimenti, saranno determinati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 7. I servizi da istituire non possono essere in numero complessivo superiore a quindici.

#### Art. 2.

1. In ciascun capoluogo di regione è istituito un dipartimento scolastico regionale, fatta eccezione per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali restano ferme le disposizioni vigenti. Ai dipartimenti scolastici regionali sono attribuiti compiti di coordinamento generale degli uffici e dei servizi funzionanti nell'ambito della regione e, limitatamente alla provincia in cui il dipartimento scolastico regionale ha sede, compiti inerenti alle attribuzioni proprie del provveditorato agli studi.

2. I dipartimenti scolastici regionali sono preposti, nell'ambito di ciascuna regione, alle seguenti aree funzionali:

a) raccordo tra funzioni statali e funzioni regionali in materia di istruzione



professionale, di diritto allo studio, di politiche giovanili, di orientamento scolastico e professionale e di edilizia scolastica;

b) programmazione della distribuzione della scuola sul territorio;

c) promozione dei processi di innovazione e loro verifica;

d) promozione delle attività di informazione e di educazione per la lotta alle tossicodipendenze;

e) attività di documentazione e informazione sulla consistenza e la dinamica dei fenomeni che interessano l'organizzazione del servizio scolastico, anche con riguardo agli interventi da adottare in relazione ai flussi migratori ed ai bisogni formativi degli emigranti extracomunitari;

f) valutazione del rendimento dei processi scolastici.

3. Per lo svolgimento dei compiti attinenti alle suddette aree funzionali, i dipartimenti scolastici regionali mantengono rapporti di collaborazione con la regione, con il commissario del governo, con gli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE), coi provveditori agli studi, con le università e con gli altri enti operanti, in ambito regionale, nel settore scolastico ed educativo.

4. In ogni dipartimento scolastico regionale è costituito un comitato di programmazione, presieduto dal dirigente del dipartimento e formato dai provveditori agli studi della regione; è costituito altresì un nucleo per il coordinamento della funzione ispettiva tecnica e per la valutazione del rendimento dei processi scolastici, presieduto dallo stesso dirigente del dipartimento e formato dagli ispettori tecnici in servizio nella sede regionale. Il nucleo può internamente articolarsi in sezioni secondo aree di intervento che saranno definite dal dirigente del dipartimento, sulla base delle direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione.

5. Nei capoluoghi che costituiscono aree metropolitane ai sensi dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i dipartimenti scolastici regionali, per meglio corrispondere alle più complesse esigenze proprie di dette aree, si articolano internamente in

servizi, che non supereranno complessivamente, in tutto il territorio nazionale, il numero di venticinque.

### Art. 3.

1. Nei capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui all'articolo 2, l'amministrazione scolastica è costituita dai provveditorati agli studi.

2. I provveditorati agli studi sono preposti, nell'ambito di ciascuna provincia, alle seguenti aree funzionali:

a) promozione, indirizzo e coordinamento delle attività delle istituzioni scolastiche, secondo le direttive di politica scolastica impartite dal Ministro della pubblica istruzione;

b) programmazione delle risorse e gestione dei fondi destinati al funzionamento degli uffici e sulle istituzioni scolastiche;

c) vigilanza amministrativo-contabile sulle istituzioni scolastiche;

d) valutazione del rendimento del sistema scolastico;

e) gestione del servizio per il trattamento automatico delle informazioni;

f) gestione del personale della scuola, per la parte non attribuita direttamente alle istituzioni scolastiche.

3. Il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 7, determinerà l'organizzazione interna degli uffici provinciali.

4. I dipartimenti scolastici regionali e gli uffici di cui al presente articolo sono dotati di autonomia di bilancio. Essa è esercitata sulla base di una programmazione che tenga conto dell'articolazione dei fabbisogni nell'ambito territoriale di competenza. Ai fini dell'elaborazione del bilancio preventivo e assegnato annualmente a ciascun ufficio un fondo globale, da destinare alle spese di funzionamento dell'ufficio stesso e delle istituzioni scolastiche, nonché alle spese relative al personale in servizio nelle predette istituzioni.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'assegnare il fondo annuale, deve indicare la prevedibile disponibilità finanziaria

per il triennio successivo, in modo da consentire la definizione della programmatica distribuzione annuale delle risorse nel quadro di una programmazione pluriennale.

6. Il bilancio di previsione del dipartimento scolastico regionale è proposto dal dirigente del dipartimento. Il bilancio di previsione proposto dal provveditore agli studi è deliberato dalla giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale. La gestione del bilancio è sottoposta a controllo successivo mediante rendicontazione.

7. L'autonomia di bilancio prevista dal presente articolo è disciplinata da apposito regolamento, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e nella forma previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con la medesima procedura si provvede alle successive modificazioni. Fino all'emanazione del regolamento restano ferme le vigenti disposizioni.

#### Art. 4.

1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di corrispondere flessibilmente all'evoluzione e all'articolazione dei bisogni formativi espressi dalla realtà territoriale in cui operano, è conferita al Ministro della pubblica istruzione potestà di emanare norme regolamentari volte a definire l'autonomia delle scuole, secondo i criteri indicati nel presente articolo.

2. L'autonomia delle scuole è autonomia organizzativa, didattica, amministrativa, finanziaria e di bilancio.

3. Nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, può deliberare modifiche dei programmi di insegnamento e degli orari relativi alle varie discipline, nonchè l'introduzione di nuovi insegnamenti; la modifica degli orari e l'introduzione di nuovi insegnamenti possono aver luogo nei limiti del 10 per cento dell'orario complessivo. In connes-

sione con la diversa articolazione degli insegnamenti, il collegio dei docenti può determinare una diversa organizzazione della scuola, adottando anche, per i nuovi insegnamenti introdotti, moduli diversi da quello della classe. Moduli diversi da quello della sezione o della classe, possono essere adottati anche nella scuola materna e nella scuola elementare, in relazione a particolari innovazioni deliberate dal collegio dei docenti nelle attività educative e didattiche, fermo restando il limite del 10 per cento dell'orario complessivo per l'eventuale modifica dell'orario stesso.

4. L'autonomia amministrativa comprende la gestione del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio in ciascuna scuola, con riguardo agli atti relativi al rapporto di servizio ed alla liquidazione dei trattamenti economici di attività, nonché agli adempimenti istruttori richiesti ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza.

5. Nell'esercizio dell'autonomia finanziaria e di bilancio, il consiglio di circolo o di istituto delibera, sulla base di un fondo globale assegnato alla scuola per le spese di funzionamento e per le spese relative al personale, l'allocazione delle risorse secondo criteri di programmazione delle attività per obiettivi predeterminati.

6. Per la partecipazione delle scuole alle decisioni programmatiche a livello provinciale, il provveditore agli studi convoca conferenze di servizio dei capi di istituto. Le conferenze saranno articolate per distretti o gruppi di distretti ed avranno, di norma, frequenza annuale.

7. Ai fini di cui al comma 1, sono emanati, secondo le modalità e nella forma di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, due distinti regolamenti: uno per la disciplina dell'autonomia organizzativa e didattica; l'altro per la disciplina dell'autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Il secondo dei due regolamenti è da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro. Entrambi i regolamenti debbono essere emanati nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'entrata in vigore delle norme

regolamentari restano ferme le vigenti disposizioni.

8. A tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, che ne sono attualmente sprovvisti, è attribuita la personalità giuridica.

#### Art. 5.

1. Ai dipartimenti sono preposti dirigenti generali di livello C; ai provveditorati agli studi ed ai servizi istituiti nell'ambito dei dipartimenti centrali ed in quelli regionali sono preposti dirigenti superiori. In relazione ai compiti inerenti all'esercizio dell'autonomia di bilancio sono costituiti, presso gli uffici scolastici periferici, appositi servizi cui sono preposti primi dirigenti di ragioneria e, presso i dipartimenti scolastici regionali, dirigenti superiori di ragioneria. Presso l'amministrazione centrale sono istituiti due posti di dirigente generale di livello C con funzione di consigliere ministeriale. La tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, concernenti le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del Ministero della pubblica istruzione, è conseguentemente sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. Le tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale delle carriere non dirigenziali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, al decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1988, n. 353, e alla legge 15 novembre 1989, n. 373, sono sostituite dalla tabella B annessa alla presente legge.

3. La ripartizione delle dotazioni organiche tra dipartimenti e servizi, è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Con la stessa procedura si provvede alla destinazione temporanea di contingenti di unità di

personale ad un dipartimento o servizio diverso da quello di assegnazione. La preposizione ai dipartimenti è disposta dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rinnovata una sola volta.

4. Il Ministro della pubblica istruzione può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti di adeguata qualificazione per la partecipazione a gruppi di lavoro, per attività di collaborazione a tempo parziale e per attività di consulenza, studio e ricerca; gli incarichi sono conferiti, per una durata non superiore a quella dell'esercizio finanziario, mediante stipula di contratti di diritto privato, secondo le modalità indicate dal regolamento, nei limiti di un apposito stanziamento da prevedere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; i relativi compensi sono proporzionalmente rapportati, a seconda dell'impegno previsto, alla retribuzione dei dirigenti generali di livello C.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti.

#### Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, è costituito dai dirigenti dei dipartimenti funzionanti presso l'amministrazione centrale e dai dirigenti dei dipartimenti scolastici regionali.

2. È proporzionalmente rideterminato il numero dei rappresentanti elettivi del personale, che fanno parte del consiglio di amministrazione.

#### Art. 7.

1. L'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è disposta con regolamento, da emanarsi secondo le modalità e nella forma previste dall'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la medesima procedura si provvede alle successive modificazioni.

2. I criteri secondo i quali vanno formulate le norme regolamentari sono i seguenti:

a) l'organizzazione interna dei dipartimenti, dei servizi e dei provveditorati agli studi si conforma all'esigenza di corrispondere flessibilmente all'evoluzione dei compiti da svolgere e degli obiettivi da conseguire, nonchè all'attuazione progressiva dell'autonomia scolastica;

b) il Ministro della pubblica istruzione può, con proprio decreto, da emanarsi sentito il consiglio di amministrazione, istituire uffici a carattere transitorio per corrispondere a compiti non permanenti;

c) le intese con le regioni, con le province autonome, con gli enti locali, e con gli altri soggetti istituzionali che operano in settori che interessano il funzionamento del servizio scolastico, possono essere definite mediante conferenze da indire ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Quando le materie trattate ricadono nella competenza di più dipartimenti o servizi, il Ministro della pubblica istruzione designa, ove necessario, il dirigente abilitato ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione;

d) per la trattazione di affari comuni a più dipartimenti o servizi possono essere indette conferenze interdipartimentali o tra servizi, o tra dipartimenti e servizi, con competenza deliberativa sugli affari medesimi; le conferenze sono presiedute dal Ministro della pubblica istruzione o, su sua delega, da un Sottosegretario di Stato o da un capo dipartimento o servizio da lui designato;

e) per attività di studio, documentazione e consulenza tecnica, nonchè per la preparazione delle conferenze, di cui al presente articolo, possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro coordinati da dirigenti generali o dirigenti superiori con funzioni, rispettivamente, di consigliere ministeriale o di consigliere ministeriale aggiunto o di ispettore generale;

f) per i dipartimenti scolastici regionali, alla fornitura degli edifici, degli arredi e delle altre attrezzature, nonché alle spese di funzionamento, provvedono gli enti attualmente obbligati a sostenere gli oneri per il funzionamento delle sovrintendenze scolastiche regionali.



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA A

(articolo 5)

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE  
DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE

LIV. FUNZ.	QUALIFICA	FUNZIONE	POSTI
C	Dirigente generale	Direttore dipartimento centrale (6) - direttore dipartimento regionale (18) - consigliere ministeriale (2)	26
D	Dirigente superiore amministrativo	Vice direttore dipartimento centrale (6) - capo servizio centrale (15) - vice direttore dipartimento regio- nale (18) - capo servizio e provve- ditore studi aree metropolitane (25) - provveditore studi provin- ciale (75) - vice consigliere mini- steriale (6) - ispettore generale (15) .....	160
E	Primo dirigente amministrativo	Direttore di divisione dipartimenti e servizi centrali (48) - direttore di divisione dipartimenti regionali e provveditorati agli studi (175) - consigliere ministeriale aggiunto (6) .....	229
D	Dirigente superiore di ragioneria	Capo servizio ragioneria dipartimen- to centrale (6) - capo servizio ragioneria dipartimento regionale (18) .....	24
E	Primo dirigente di ragioneria	Vice capo servizio ragioneria diparti- mento centrale (6) - vice capo servizio dipartimento regionale (18) - capo servizio ragioneria provveditorato studi (75) .....	99
D	Dirigente superiore statistico	Dirigente ufficio statistico ammini- strativo centrale .....	1
E	Primo dirigente statistico	Direttore divisione statistica .....	2
D	Dirigente superiore	Ispettori tecnici .....	696

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA B

(articolo 5)

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE  
DELLE CARRIERE NON DIRIGENZIALI

Qualifica funzionale	Unità complessivamente previste per 322 divisioni o servizi	Unità mediamente previste per ciascuna divisione o servizio	Totale per fasce di qualifica
IX	644	2	} 1.288
VIII	644	2	
VII	1.932	6	} 4.508
VI	2.576	8	
V	2.576	8	} 5.798
IV	3.222	10	
III	966	3	} 1.449
II	483	1,5	
TOTALE ...	13.043	40,5	13.043